



VERBALE N. 18 DELL'ADUNANZA DEL 5 MAGGIO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati (da remoto)

- Sono presenti: Avvocato (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Avvocato Ernesto Palatta avvenuta lo scorso 28 aprile e lo ricorda quale Maestro di Diritto, insigne Avvocato, indimenticato Consigliere dell'Ordine dotato di grande sensibilità umana.

Il Consiglio e l'Avvocatura romana si stringono al dolore della famiglia per la perdita dell'Avv. Ernesto Palatta, inviando loro le più sentite condoglianze.

- Il Presidente riferisce sulla prematura scomparsa dell'Avv. Francesca Butti, professionista molto apprezzata per le sue doti professionali ed umane.

Il Consiglio e l'Avvocatura romana si stringono al dolore della famiglia per la perdita dell'Avv. Francesca Butti, inviando loro le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 21 Aprile 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della "OPERA LEGAL – Società tra avvocati Società a responsabilità limitata", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 2 maggio 2022, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con la quale,

in materia di emergenza sanitaria, trasmette gli aggiornamenti normativi per l'adeguamento al decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 con decorrenza 1 maggio 2022.

Nella fattispecie, per consentire il più lineare svolgimento delle attività giudiziarie, non sono più previsti il possesso e l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. green pass) per accedere o permanere negli uffici giudiziari.

La valutazione delle disposizioni per ciascun ufficio è rimessa ai singoli dirigenti degli uffici giudiziari; per quanto attiene alla Procura generale, è raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) soltanto in tutte le situazioni di compresenza in uno stesso locale, in caso di assembramento o quando non è possibile un adeguato distanziamento.

Il Presidente Galletti, stante l'importanza della nota, informa di averne già disposto la pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente.

Il Consiglio prende atto, con diffusione tramite newsletter. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 3 maggio 2022, dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma con la quale, considerata la cessata emergenza sanitaria che dal 1 maggio 2022 ha visto decadere l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale nei locali al chiuso; considerata l'ordinanza emanata dal Ministro della Salute e la circolare emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, le quali hanno evidenziato una serie di ipotesi in cui è raccomandato l'utilizzo delle mascherine per coloro che sono legati dal rapporto impiegatizio con la P.A., invita il Consiglio a raccomandare ai propri iscritti di uniformarsi a quanto prescritto dal Ministro Brunetta, operando, impiegati e professionisti, nel medesimo ambito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce che, all'esito dei colloqui intercorsi con i colleghi Prof. Avv.ti (omissis) circa l'impugnativa del provvedimento di limitazione dell'orario di accesso alle cancellerie della sezione esecuzioni immobiliari già deliberata alla scorsa adunanza, è emersa la necessità di impugnare anche l'atto presupposto ovvero la nota del presidente del Tribunale di Roma e del dirigente amministrativo del 31.3.2022; propone pertanto di deliberare l'impugnativa e di nominare i medesimi difensori.

Il Consiglio approva, nominando i predetti difensori. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta in data 22 aprile 2022, dal Dott. (omissis), Segretario della Sezione Romana dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (AIMMF) di patrocinio morale per il Convegno Nazionale che il terrà il 27 maggio 2022 dedicato alla recentissima riforma del processo civile, "La tutela dei soggetti minorenni e la cura delle relazioni nel nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie".

Il Consiglio concede il patrocinio morale.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Segretario Scialla informano che il 4 maggio scorso, presso l'Aula Europa della Corte di Appello di Roma, alla presenza di numerose altre cariche istituzionali, è stato sottoscritto l'Accordo di Rete per lo Sviluppo delle Misure di Comunità utile ad assicurare alla vittima di reato l'accesso a specifici servizi di assistenza, prima, durante e dopo il procedimento penale.

Il Consiglio, preso atto, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuto il parere pro veritate (che si distribuisce) richiesto all'Avv. (omissis), relativamente all'operato della Commissione giudicatrice del servizio turno di reperibilità dei difensori di ufficio.

Il Presidente ritiene necessario che il parere sia reso noto a tutti i partecipanti alla selezione, assieme a tutti gli atti ed i documenti del procedimento, per consentire eventuali osservazioni.

Il Consiglio, su proposta del Consigliere Cerè e del Consigliere Galeani, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, rinvia l'esame alla prossima adunanza per consentire l'approfondimento a tutti i Consiglieri.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, pongono all'attenzione del Consiglio il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area B, profilo professionale Operatore amministrativo, posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018 (sezione Enti Pubblici non Economici) che si distribuisce. Nella nuova redazione del bando sono state recepite le indicazioni ricevute dal Consiglio e quelle dello studio (omissis) al quale era stato nuovamente indirizzato.

Il Presidente Galletti ringrazia il Consigliere Segretario ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro, nonché l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis) per l'assistenza prestata nella formulazione del bando anche alla luce dei continui cambiamenti normativi in materia di pubblici concorsi intervenuti durante il periodo di pandemia.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire la valutazione approfondita dei Consiglieri.

Comunicazioni del Vice Presidente

- RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. 29/2022 (che si distribuisce) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante la possibilità di disporre la dispensa dalla prova attitudinale, con conseguente integrazione nell'Albo Ordinario, per l'avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea.

“Qualora l'avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, egli ha maturato il diritto all'integrazione ai sensi del d.lgs. 96/2001, a condizione che il riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. Periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell'UE).

In particolare, l'articolo 27 del citato Accordo prevede che “il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti [...] b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro”.

Il successivo articolo 28 prevede che l'articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle "domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell'Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande".

Quanto alla nozione di "riconoscimento delle qualifiche professionali" e alla disciplina ad esso applicabile, l'articolo 27 dell'Accordo richiama l'articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l'assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l'integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l'articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale "L'autorità competente dello Stato Membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura".

Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso – ai sensi dell'articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l'integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020"

Alle ore 14,17 si collega il Consigliere Bolognesi.

Il Consiglio prende atto, disponendo la verifica di eventuali istanze e la pubblicazione sul sito e tramite social.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Vista la istanza presentata dall'Avvocato (omissis)
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 19 aprile 2022 è pervenuta dall'Avvocatura della Regione Lazio la nota relativa all'Avviso pubblico per il reperimento di n. 10 praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio.

Nella nota si chiede la diffusione sul sito istituzionale dell'Ordine. I dati necessari per i requisiti e la presentazione della domanda che scadrà il 13 maggio 2022 alle ore 12.00 sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it nella sezione Bandi di Concorso. Il Consigliere Cerè chiede la trasmissione alla Commissione Giovani.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla newsletter. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

(omissis)

Comunicazioni Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica il preventivo di spesa (Euro (omissis) oltre IVA) per acquistare una adeguata scorta dei componenti necessari per la stampa delle tessere destinate agli iscritti negli Albi e registri custoditi dal Consiglio. Il Consigliere Celletti chiede informazioni sul numero dei tesserini che verranno rilasciati.

Il Presidente riferisce quanto comunicato dall'ufficio amministrazione.

Il Consiglio prende atto ed approva la spesa, autorizzando il pagamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, a seguito di espressa richiesta di accesso a dati amministrativi (nominativi individuali e entità della corrispondente morosità) avanzata dal Consigliere Celletti, onde garantire il più immediato accesso di ogni Consigliere del nostro Ordine ai documenti amministrativi riguardanti la morosità dei Collegi iscritti all'Albo forense od al registro dei Praticanti, necessita individuare una disciplina di riferimento per regolare il contemperamento di tale diritto di accesso con i diritti di riservatezza che debbono essere garantiti agli iscritti stessi. A tale fine, è stato interpellato il DPO dell'Ente e, alla luce delle sue indicazioni, è stato elaborato il documento (che si distribuisce) che dovrà essere preventivamente rilasciato da ogni Consigliere che intenda esercitare un tale diritto di accesso.

Il Consigliere Celletti prende atto e si riserva di sottoporre la questione all'Autorità. Inoltre, chiede al Consigliere Tesoriere, se tale limitazione all'esercizio del mandato conferito dai colleghi sia solo per questa specifica questione, potendo invero, il Consigliere accedere e richiedere copia per tutte le altre eventuali situazioni che si presentassero, sempre per svolgere correttamente il mandato conferito preannuncia voto contrario evidenziando altresì che anche le modalità di accesso inserite risultano estremamente limitative.

Il Consigliere Cerè trova sconveniente la modulistica proposta, essendo i richiedenti Consiglieri, oltre che Avvocati.

Il Consigliere Gentile è favorevole alla proposta del Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Galeani si associa alle considerazioni dei Consiglieri Celletti e Cerè, ritenendo il modulo non utile.

Il Consigliere Carletti si associa a quanto evidenziato dal Consigliere Galeani. Non comprende l'utilità di riempire il modulo.

Il Consigliere Cesali chiede informazioni a coloro che si oppongono per conoscere, se esiste, una proposta alternativa.

Il Consigliere Canale fa presente che quale Consigliere Municipale ha dovuto seguire analoga pratica, oltretutto con la produzione di copia del documento, nonostante sia membro del Consiglio Municipale. Porta tale esempio per evidenziare cosa prevede la disciplina vigente anche in capo ai consiglieri di enti pubblici.

Il Consigliere Cerè ritiene che nessun Consigliere debba riempire alcun modulo e si sente offesa come Consigliere ed Avvocato. Ritiene che i Consiglieri si debbano vergognare.

Gli altri Consiglieri inviano al mittente l'epiteto che ritengono offensivo e non accettabile.

Il Consigliere Tesoriere ritiene che si sia perduto il bandolo della questione e non sia capito il quesito del Consigliere Celletti.

Il Consigliere Celletti ribadisce di voler sapere se il modulo vale solo per quella specifica richiesta o per tutte.

Il Consigliere Tesoriere Graziani precisa che la peculiare modalità si è resa necessaria in ragione delle caratteristiche dell'accesso richiesto relativo alle morosità nominative degli iscritti da parte del Consigliere Celletti.

Il Presidente ritiene che la questione dell'accesso agli atti ed ai documenti di un ente pubblico, quale l'Ordine, vada affrontata in modo tecnico, dovendo coniugarsi il diritto all'accesso e quindi il rispetto della massima trasparenza con il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, soprattutto sensibili, degli iscritti che meritano ugualmente tutela. Pertanto, alla luce delle indicazioni del DPO competente in materia, ritiene sia opportuno che chi chiede l'accesso in copia di atti e documenti di soggetti terzi, si assuma la responsabilità connessa all'esercizio di tale diritto.

Il Consigliere Cerè chiede di sapere chi dovrà dare l'autorizzazione.

Il Consigliere Tesoriere precisa che si tratta di approvare un modulo da compilare al ritiro per gli accessi già autorizzati.

Preannunciano nuovamente voto contrario i Consiglieri Cerè, Celletti, Carletti e Galeani.

Il Consiglio, a maggioranza, approva il documento, disponendo che, ove un Consigliere intenda esercitare il diritto di accesso ai dati amministrativi riguardanti nominativi di iscritti ed entità della corrispondente morosità ovvero ad altri dati personali e sensibili di terzi, debba essere preventivamente sottoscritta una dichiarazione conforme al documento allegato e che l'accesso avvenga con le accortezze in esso descritte; dispone che il Funzionario Dott. (omissis) predisponga il registro su cui raccogliere i dati e le sottoscrizioni di tracciabilità relativi all'accesso.

(omissis)

Approvazione del verbale n. 17 dell'adunanza del 28 aprile 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, Tamburro, Canale e Cerè questi ultimi tre in quanto assenti, approva il verbale 17 dell'adunanza del 28 aprile 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto.

Pareri su note di onorari

- Il Vice Presidente Mazzoni in relazione anche alle precedenti comunicazioni riferisce che, terminati i controlli di sicurezza, è stata predisposta una sezione di accesso da remoto alla cartella Office "Pareri 2022".

A questo punto i Consiglieri interessati potranno, attraverso la procedura di seguito descritta, consultare in sola lettura tutti i pareri richiesti prescindendo dalla nomina di relatore.

Queste le istruzioni per fruire del servizio: (omissis).

Il Consiglio approva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 16)

(omissis)

Revoca sospensione concessa ex art. 33 D.L. 17/2022 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 16)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Rinunce nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 4)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 58)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 15)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 34)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente Galletti, unitamente alla NYSBA, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La riforma della Giustizia Civile: l’Italia è entrata nel mercato della giustizia globale?”, che avrà luogo l’11 maggio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), T. Andrew Brown (Presidente della New York State Bar Association).

Presentazione e breve introduzione: Avv. Rodrigo Carè (Presidente della New York State Bar Association - Sede di Roma).

LECTIO MAGISTRALIS: Hon. Charles N. Brower (Twenty Essex – Giudice del Tribunale Iran-Stati Uniti – Giudice ad hoc alla Corte Internazionale di Giustizia – Arbitro Internazionale).

FIRMA DEL MOU TRA NYSBA E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Indirizzo di saluto dopo la firma dell’accordo: Edward Lenci (Presidente della Sezione Internazionale della New York State Bar Association), Avv. Francesco Salimbeni (Componente

Commissione Rapporti Internazionali).

SEZIONE 1 – LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI

Relatori: Prof. Andrea Gemma (Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Andrea Giordano (Italian Court of Auditors), Avv. Lucio Ghia (Foro di Roma), Avv. Lorenzo D'Attilia (Foro di Roma).

SEZIONE 2 – L'EFFETTO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE ITALIANA

SULL'ARBITRATO: UNA NUOVA SPERANZA PER ARBITRATI CON SEDE IN ITALIA?

Moderà: Avv. Rodrigo Carè (Foro di Roma).

Relatori: Prof.ssa Giuditta Cordero-Moss (Università degli Studi di Oslo), Avv. Andrea Carlevaris (Foro di Roma), Carlos Ramos-Mrosovscky (BakerHostetler).

Conclude: Avv. Rodrigo Carè

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario per la tardività dell'istanza.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari tenuto conto dell'importanza dell'evento e della qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Conferenza Giovani Avvocati, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra Ordine degli Avvocati di Roma e Georgian Bar Association", che avrà luogo il 16 maggio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto EU ed Internazionale), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Conferenza Giovani Avvocati), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Conferenza Giovani Avvocati).

Moderà: Avv. Beka Tavartkiladze (Foro di Roma – Segretario XXXVII Conferenza Giovani Avvocati).

Relatori: S.E. Dott. Konstantine Surguladze (Ambasciatore della Repubblica della Georgia presso lo Stato Italiano) "Prospettive di rafforzamento della cooperazione tra Georgia e Italia"; Avv. Davit Asatiani (Chairman of the Georgian Bar Association) "L'approccio alla professione Forense in Georgia"; Avv. Giulia Guagliardi (President of European Young Bar Association – Segretario XL Conferenza Giovani Avvocati) "I Giovani Ordini Forensi e l'ambito europeo".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- I Consiglieri Addessi e Conti, unitamente alla Commissione Progetto Donna ed alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un "Corso di Alta Formazione sulla Violenza di Genere", che avrà luogo nelle date del 18 e 25 maggio/1° giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.30, ed il 15 e 22 giugno 2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.30, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Angelica Addessi (Responsabile Commissione Progetto Donna), Avv. Irma Conti (Responsabile Commissione Diritto Penale), On. Valeria Valente (Presidente Commissione

Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio)

18 MAGGIO 2022

CODICE ROSSO: I REATI E LE MISURE CAUTELARI

Relatori: Avv. A. Marandola, Avv. Iacopo Benvieri, Dott.ssa Vittoria Bonfanti, Dott.ssa Mosetti

25 MAGGIO 2022

PROTOCOLLO REGIONE LAZIO – PROTOCOLLI CON LA PROCURA DI ROMA – INCIDENTE PROBATORIO – NOMINA DELLA PERSONA OFFESA – SEZIONI SPECIALIZZATE DEL TRIBUNALE

Relatori: Dott. Prestipino, Dott.ssa Palmisano, Avv. Eleonora Mattia, Avv. Viviana Straccia

1° GIUGNO 2022

RETE CENTRI DI ACCOGLIENZA E RECUPERO DEI MALTRATTANTI – VIOLENZA ASSISTITA

Relatori: Avv. Teresa Manente, Dott.ssa Marta Ienzi, Dott.ssa Maria Monteleone, Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Emma Tosi, Dott. Andrea Bernetti (Presidente Associazione Uomini Maltrattanti)

15 GIUGNO 2022

MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO – DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA – VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Relatori: Dott.ssa Tria, Avv. L. Delfini, Avv. D. Bocciolini, Avv. Antonella Anselmo, Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

22 GIUGNO 2022

CORRETTIVI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI CONTRO LA DISUGUAGLIANZA – ALIENAZIONE PARENTALE – DOPPIO COGNOME – ASPETTI DEONTOLOGICI

Relatori: Avv. Pompilia Rossi, Avv. Antonio Voltaggio, Avv. Marco Meliti, Avv. Domenico Pittella, Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Giulio Prosperetti, (Giudice della Corte Costituzionale), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo evento, due crediti formativi ordinari e un credito formativo deontologico per la giornata del 22 giugno 2022 (15 crediti complessivi).

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consigliere Cerè fa presente che non è stata interpellata pur ritenendo di avere le competenze.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Protezione dei dati personali: il ruolo delle attività europee", che avrà luogo il 18 maggio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Dipartimento Comunicazione), Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Europeo ed Internazionale).

Modera: Avv. Cristina Tamburro (Responsabile Commissione Privacy).

Relatori: Avv. Danilo Quaglini (Componente Commissione Privacy) "I rapporti tra l'Autorità Garante Italiana e le Autorità europee"; Dott.ssa Veronica Moro (Project Officer – European Data Protection Board EDPB) "EDPB ed aspetti legali"; Dott. Daniele Nardi (Member of Legal Service

– European Data Protection Supervisor EDPS) “Il ruolo dell’EDPS in ambito europeo”; Avv. Mario Valentini (Componente Commissione Privacy) “Linee guida EDPB: inquadramento ed interventi su specifiche tematiche”; Avv. Gianluca Mormorato (Componente Commissione Privacy) “Sanità digitale: verso lo spazio europeo dei dati sanitari”.

Question Time: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

Conclude: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Riforma del processo civile. Le disposizioni in vigore dal 22 giugno 2022”, che avrà luogo il 17 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce, relaziona e modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Avv. Cristiana Consalvi (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Avv. Carlo Recchia (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale – Responsabile Scientifico Accademia Nazionale del Diritto), Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere (Responsabile Pari Opportunità A.M.I. Lazio).

La Commissione sospende l’istanza invitando il proponente ad indicare gli argomenti trattati dai relatori ai fini della valutazione della proposta formativa.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, invita il Consigliere Galeani a specificare gli argomenti, che saranno trattati dai relatori, e all’esito propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consigliere specifica i temi trattati riservandosi di inviare alla segreteria gli stessi.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta concedendo per il 17 maggio p.v. tre crediti ordinari.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Legge 206/2021 Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie – Processo Civile di I grado – Mediazione e Negoziazione Assistita - Digitalizzazione”, che avrà luogo il 7 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Prof. Avv. Giulio Nardo (Ordinario Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi della Calabria UNICAL), Avv. Michele Mammone (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Legge 206/2021 – Processo del lavoro – Giudizio di Appello – Giudizio di Cassazione”, che avrà luogo il 21 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce, modera e relaziona: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Cons. Giuseppe Ottaviano Cricenti (Magistrato della Suprema Corte di Cassazione), Prof. Avv. Piero Sandulli (Ordinario Diritto Processuale Civile presso Università del Foro Italoico di Roma – Università Lateranense Roma), Prof. Avv. Paolo Biavati (Ordinario Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Bologna).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Celletti, unitamente alla Commissione Diritti Reali e Successioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Successioni ed ADS: i nuovi orizzonti negoziali delle persone fragili”, che avrà luogo il 13 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Giorgia Celletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritti Reali e Successioni).

Modera: Avv. Roberto Nicodemi (Coordinatore Commissione Diritti Reali e Successioni).

Coordina: Avv. Alessandra Sarri (Componente Commissione Consiliare ADS).

Relatori: Prof. Paolo Cendon (già professore Cattedra Diritto Privato presso Università degli Studi di Trieste) “Gli atti personalissimi”; Dott.ssa Barbara Franceschini (Notaio in Roma) “Le persone fragili davanti al notaio”.

Conclude: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione ADS).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante la qualità dei relatori e l’importanza dell’argomento trattato.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La corruzione, le corruzioni. Prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi”, che avrà luogo il 4 luglio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Penale).

Relatori: Avv. Ilaria Curti (Foro di Roma) “La corruzione in ambito commerciale”; Dott. Giorgio Fidelbo (Presidente di Sezione presso Suprema Corte di Cassazione) “Corruzione per esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”; Avv. Nicola Madia (Foro di Roma) “I reati di turbativa”; Avv. Guido Stampanoni Bassi (Foro di Milano – Direttore

Rivista Giurisprudenza Penale) “Corruzione e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001”.

Conclude: Prof. Marco Gambardella (Associato Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma Sapienza) “Un bilancio a 30 anni da Tangentopoli e a 10 anni dalla Legge Severino”.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il volume “La corruzione, le corruzioni” a cura di Guido Stanpanoni Bassi.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia e l’argomento trattato.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto bancario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Investimenti sostenibili e ruolo degli intermediari bancari”, che avrà luogo il 6 luglio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto Bancario), Avv. Giuseppe Lepore (Direttore Responsabile Rivista A.S. FINANZA & CONSUMO), On.le Carla Ruocco (Presidente Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario).

Modera: Prof. Avv. Francesco Casale (Presidente Comitato Scientifico A.S. FINANZA & CONSUMO).

Relatori: Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Diritto Tributario – Vice Presidente Accademia Forense – Consigliere Camera Avvocati Tributaristi di Roma) “L’impatto del nuovo provvedimento su imprese e privati. Il ruolo dell’avvocato”; Dott. Massimo Romeo (Key Account Manager at KOS GROUP) “Investimenti sostenibili e responsabilità sociale dell’impresa”; Avv. Prof. Lorenzo De Rossi (Managing Partner presso de’ Rossi & Associati) “Private equity”; Dott. Marco Magi (Business Development Manager at Azimut – Consulente Finanziario – Head Hunting Manager) “Investimenti sostenibili e fintech”; Dott.ssa Letizia Giorgianni (Giornalista – Presidente Associazione Vittime del Salvabanche) “PNRR, sussidiarietà opportunità per le imprese”; Avv. Valentina Augello (Componente Commissione Diritto Bancario – Segretario Generale A.S. FINANZA & CONSUMO) “PNRR, energie rinnovabili e finanziamenti agevolati”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 2 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE FORENSE ORGOGLIO DI TOGA dell’evento a partecipazione gratuita “Storie di casi irrisolti. Dal Mostro di Firenze al Delitto di Via Poma”, che si svolgerà il 20 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell'interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 2 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI INPS dell'evento a partecipazione gratuita "Il contenzioso previdenziale: questioni aperte e prospettive", che si svolgerà il 27 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari stante l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 28 aprile 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE - ANAI dell'evento a partecipazione gratuita "La responsabilità genitoriale nel contesto sociale e tecnologico attuale", che si svolgerà il 16 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

- In data 28 aprile 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE - ANAI dell'evento a partecipazione gratuita "Superbonus 110, tabelle millesimali e novità giurisprudenziali", che si svolgerà il 18 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato che si allega.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n...) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n...) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Galeani, Carletti e Cerè anche per conto del Consigliere Minghelli, oggi assente, comunicano al Consiglio la situazione che si è venuta a creare all'U.N.E.P. per ritirare gli atti notificati. I Colleghi lamentano l'eccessiva attesa (anche oltre un'ora) per poter ritirare l'atto già notificato. Gli sportelli aperti (senza distinzione tra Avvocati e agenzie) procedono a rilento e si forma una lunga attesa, a volte addirittura maggiore di quella prevista per la notifica degli atti stessi.

Questi Consiglieri chiedono un immediato intervento del Consiglio per la risoluzione del problema.

Il Consiglio delega per approfondire e riferire i Consiglieri Voltaggio, Galeani ed il Consigliere Tesoriere Graziani.

- Il Consigliere Tamburro comunica di avere partecipato, il giorno 28 aprile 2022, in concomitanza con l'adunanza consiliare, alle udienze di trattazione dei ricorsi proposti al (omissis) dallo (omissis) e dalla (omissis) avverso, rispettivamente, le delibere di Codesto Consiglio del (omissis), come da deleghe ricevute nel corso dell'adunanza del 7 aprile 2022.

Gli esiti dei procedimenti non risultano, allo stato, ancora comunicati.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tamburro comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 "Privacy" l'Avv. Laila Perciballi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Anastasio, oggi assente, comunica di aver inserito l'Avv. Tiziana Del Bufalo nella Commissione Famiglia e Diritti della Persona.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conti, su segnalazione dell'Avv. (omissis), premesso che l'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale vieta espressamente il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra gli imputati – ancorché detenuti o internati – e i propri difensori, salvo che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, e *sempre che siano state osservate le formalità prescritte dall'art. 35 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, finalizzate ad assicurare la riconoscibilità di tale corrispondenza per l'amministrazione penitenziaria.*

"L'ordinamento vigente assicura ampia tutela alle esigenze comunicative tra il soggetto ristretto in carcere ed il proprio difensore, senza alcuna interferenza o controllo di sorta". Ciò avviene, tuttavia, nell'ambito di una cornice normativa che tende a *responsabilizzare il difensore ed a creare assoluta certezza circa la provenienza della missiva dal soggetto abilitato.* In tale direzione si pone la previsione di legge di cui all'art. 35 disp. att. c.p.p., specie lì dove - al comma 2 - prevede l'autentica della sottoscrizione del difensore/mittente da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza o di un suo delegato. Tale aspetto trasferisce su un soggetto 'esterno' una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, co.6, cod.proc. pen.." (Cass. Sez. I, sent. 21737/2019).

La Consulta espressamente richiama la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 intitolata «Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis O.P.». L'art. 18.1 di tale circolare dispone infatti espressamente che «[v] è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cd. "per giustizia", ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice procedura penale», nonché a tutte le autorità indicate nell'art. 35 delle relative norme di attuazione. *Il richiamo esplicito alle modalità descritte nella circolare palesa la necessità che si perduri nell'accertamento dell'identità del mittente a tutela degli Avvocati il cui nome potrebbe essere utilizzato quale strumento per loro del tutto inconsapevole di trasmissione di messaggi dal contenuto illecito.*

D'altronde la Corte costituzionale richiama espressamente le decisioni della Cassazione che, nel ribadire il vincolo di segretezza delle comunicazioni del detenuto col proprio difensore, hanno rimarcato l'esigenza di protezione sociale coerente agli scopi del regime di cui all'art. 41 bis, di verificare l'identità del mittente attraverso le procedure di garanzia di cui agli artt. 103 c.p.p. e 35 disp.att.c.p.p.:

"Nello stesso senso paiono implicitamente orientate anche alcune recenti decisioni della Corte di cassazione, che affermano la legittimità di singole misure di controllo sul contenuto della corrispondenza del detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit. con il proprio difensore in casi in cui non erano state osservate le formalità dettate per l'invio della corrispondenza "per ragioni di giustizia" dagli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 norme att. cod. proc. pen., nonché dall'art. 16.4 della menzionata circolare del DAP (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 giugno 2020, n. 23820; sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2019, n. 21737). Da tali decisioni si desume a contrario che le misure in questione non sarebbero state legittime ove le predette formalità fossero state rispettate (si veda altresì Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 febbraio 2019, n. 27571, che rigetta il ricorso avverso un provvedimento di trattenimento della corrispondenza di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit. poiché non risultava l'afferenza di tale corrispondenza a procedimenti nei quali risultasse depositata la nomina di quel difensore, con la significativa precisazione che – ove siano rispettate le formalità prescritte dalla legge per la corrispondenza con i difensori – resta ferma «l'impossibilità di accedere ai contenuti della comunicazione»)" (C.Cost. n. 18/2022).

Specifiche limitazioni anche di diritti fondamentali, d'altronde, scrive la Consulta sono: "costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, «in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà»".

La sentenza n. 18 del 2022, dunque, deve essere letta, così come si evince dal testo della motivazione, in coerenza con la disciplina vigente che tutela la segretezza delle comunicazioni tra il difensore e il detenuto ma mantiene inalterata la necessità di garantire che la corrispondenza in entrata provenga effettivamente dal difensore sul quale ricade l'onere e la responsabilità di dare contezza della propria identità.

La corrispondenza in uscita rivolta al difensore presso il suo studio legale, ove il difensore risulti nominato dal ristretto, dovrà essere esente dal visto di censura. Per la corrispondenza in entrata il mancato controllo sarà subordinato alla certezza che la corrispondenza provenga effettivamente dal difensore nominato con gli ordinari strumenti di tutela già apprestati dall'ordinamento.

Nell'ampia disciplina si crea un vulnus nella pratica allorquando la missiva riporti come mittente il nominativo di un avvocato senza che sia fornita, con gli ordinari strumenti di verifica, della prova dell'identità del legale.

In tale contesto le diverse prassi applicative segnalate possono dar luogo a ritardi o complesse verifiche.

Per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa occorre con urgenza superare e risolvere i problemi applicativi scaturiti dalla recente pronuncia della consulta che si sono tradotti assai spesso in una menomazione grave del diritto di difesa delle persone detenute.

E' accaduto assai spesso, infatti, che la corrispondenza del difensore mancante della attestazione del Consiglio dell'Ordine, per scelta dello stesso scaturita, spesso, da ragioni di celerità, sia stata restituita al mittente o trasmessa al Magistrato di Sorveglianza impedendo di fatto la trasmissione di comunicazioni difensive.

Occorre, allora, definire modalità unitarie presso tutti gli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale. Si propone di dar seguito da parte dell'operatore all'apertura della corrispondenza e alla sottoposizione a visto ritenendo che il professionista, cui la normativa è nota, che ha inoltrato contenuti difensivi o comunicazioni non abbia ritenuto necessario, nell'interesse del proprio assistito, secretarli con la procedura rituale.

Il Consiglio condivide la necessità di disporre una omogenea soluzione dei casi in cui il difensore invii missive non secretate con la rituale procedura e dispone di inoltrare la presente

proposta applicativa al DAP ed al Ministero di Giustizia per quanto di competenza. Delega il Consigliere Conti ad occuparsene e riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Cesali comunica che il Collega (omissis), responsabile nazionale del (omissis), ha segnalato che alcuni Colleghi del Foro di Roma lamentano che l'UNEP della Corte d'Appello di Roma non procederebbe alle richieste di pignoramento e di esecuzione nel caso in cui il titolo esecutivo notificato, rilasciato originariamente in modalità telematica, non presenti, nella copia analogica estratta da presentare all'U.G., il segno distintivo grafico della c.d. coccardina, a nulla valendo la dichiarazione di conformità all'originale informatico effettuata dal difensore relativamente alla predetta copia.

Questo comportamento, qualora confermato, non solo rappresenterebbe un abuso, ma dimostrerebbe una profonda e gravissima non conoscenza dei principi posti alla base dell'intero sistema della giustizia digitale, che si ripercuoterebbe negativamente sull'attività quotidiana degli Avvocati e sui diritti dei cittadini e delle imprese.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consigliere Cesali chiede che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, attraverso i responsabili del Dipartimento dedicato, intervenga a tutela delle ragioni dei colleghi presso l'U.N.E.P.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Pontecorvo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e diffusione dei dati relativi al lavoro svolto dal personale a carico dell'Ordine e dislocato negli Uffici Giudiziari capitolini, illustra i dati aggiornati al mese di marzo 2022 (vedi grafici) e chiede al Consiglio di deliberare la diffusione tramite tutti i canali comunicativi dell'Ordine.

Il Consiglio preso atto, autorizza come da richiesta con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa, comunica l'inserimento nella Commissione Crisi dell'Avv. Enrico Pamphili (enricopamphili@outlook.it).

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DEONTOLOGICA

- **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere chiedendo chiarimenti in materia deontologica e più precisamente se è consentito all'Avvocato iscritto all'Albo Forense di farsi eventualmente coadiuvare in attività di consulenza, stragiudiziali, oppure nella redazione di atti o pareri, da Avvocato che pur avendo già conseguito il titolo non sia attualmente iscritto all'Albo Forense.

Il Consiglio

astenuti i Consiglieri Graziani, Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

osserva

“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi” (Art 2229 Codice Civile: “Esercizio delle Professioni Intellettuali”) punendo ex art 348 cp, l'esercizio abusivo di una professione per la quale lo Stato richiede apposita abilitazione, e più specificamente per la professione di Avvocato, la Legge Professionale Forense (247/2012), all'art. 2 comma 6 così recita: “...l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale

stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata (omissis)". Dalla lettura si deduce che, fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di assistenza giudiziale e quella stragiudiziale di consulenza e di assistenza legale quest'ultime connesse all'attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono prerogativa degli Avvocati (così anche art 2 LP, comma 5: *"Sono attività esclusive dell'Avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali"*).

- L'Avvocato può d'altronde avvalersi di collaboratori, assistenti, tout court nell'espletamento dei propri incarichi, fermo restando che l'attività professionale, tanto giudiziale, quanto extragiudiziale rimanga sotto la sua esclusiva responsabilità (ex art. 2 LP, comma 3: *"L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge (omissis)"*). In più, ex LP art. 2, comma 6, è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata (es. uffici di consulenza interni), fermo restando che ogni atto, mandato e sottoscrizione dovrà essere riconducibile esclusivamente all'Avvocato incaricato dalla parte assistita.

Il Codice Deontologico Forense, altresì, all'art 36, sancisce esplicitamente il divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli esistenti, ribadendo ex art 17 (1) e ex art 35 (3) il dovere di informazione sull'esercizio dell'attività professionale a tutela dell'affidamento della collettività.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta. Per maggiori informazioni, si prega di porre specifico quesito.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico avente ad oggetto l'ipotesi di conflitto di interesse che potrebbe evidenziarsi nella fattispecie come di seguito descritta: *"premesse che lo scrivente ha assunto in un primo tempo la difesa penale di un assistito (Tizio), in qualità di imputato, la cui vicenda processuale pende oggi in grado d'appello, a seguito di ricorso proposto da questo difensore; che, in un secondo momento, questo difensore assumeva la difesa penale di altro assistito (Caio), in qualità di imputato, la cui vicenda processuale pende oggi avanti il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella fase istruttoria; che, recentemente, lo scrivente è venuto a conoscenza del fatto che questo secondo assistito (Caio) ha proposto una denuncia-querela nei confronti del primo (Tizio), il quale, tra l'altro, a suo tempo, era stato inserito come testimone nella lista testi della difesa (di Caio), con autorizzazione data dal Giudice a che questo difensore citi il testimone per la prossima udienza fissata il 07 giugno c.a.. Tanto premesso, chiede a Codesto On. Consiglio un parere circa il fatto se: a) il difensore si sia venuto a trovare in una situazione di conflitto di interessi rispetto a una o a entrambe le parti processuali, o altra situazione, che imponga o renda opportuno astenersi dalla difesa di almeno una di esse parti; con conseguente rinuncia al mandato difensivo; b) se il difensore, eventualmente astenuto, dovrà comunque procedere a citare il testimone"*

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere coordinatore Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

osservato

- che la richiesta di parere in oggetto attiene alla tematica del conflitto di interessi disciplinata in particolare dall'art. 24 Codice Deontologico Forense che, specificamente ai primi tre commi, recita testualmente: *“L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.”*

- che la giurisprudenza prevalente, anche di legittimità, ha più volte chiarito che il conflitto di interesse idoneo a determinare l’astensione e/o la rinuncia al mandato, può essere anche solo “potenziale”, come da ultimo ribadito con le pronunce Cass.SU n.25201 del 28.4.2022 (che, a tal fine, richiama anche Cass. N.14634 del 14.7.2015);

- che, sotto il profilo degli adempimenti in fase di espletamento al momento della rinuncia del mandato (nella specie notifica della citazione del teste), si ricorda come ai sensi dell’art. 32 CDF: *“1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa”*. Sarà pertanto cura dell’Avvocato valutare tempi e modalità dell’eventuale rinuncia – qualora nella fattispecie concreta venga ritenuto sussistente un conflitto di interessi anche solo potenziale tra i due incarichi difensivi – anche in riferimento alla possibilità di nomina di un nuovo difensore ed alla necessità di evitare il verificarsi di decadenze in pregiudizio della parte assistita.

Ritiene

che l’istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra illustrati.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico con cui chiede di specificare i principi che un Avvocato deve rispettare con riferimento alla conservazione ed alla restituzione al cliente (ed ai suoi eredi) dei documenti concernenti l’oggetto di un mandato professionale.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita

la relazione del consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli studi deontologici,

osserva

Preliminarmente deve essere evidenziato come all’interno del Codice deontologico forense non esista una norma che determini il tempo entro cui la documentazione concernente l’oggetto di un mandato professionale debba essere conservata.

L’art. 33 C.D.F. (“Restituzione di documenti”), infatti, dispone semplicemente che *“l’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e*

documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale".

Trattandosi di obbligazione contrattuale, la predetta richiesta potrà essere formulata nel termine di prescrizione ordinario decennale *ex art. 2946 cc* (il che implica che, trascorso un decennio dalla conclusione del mandato professionale, non sussista un obbligo per l'avvocato di conservare i documenti).

Tale disposizione deve poi essere messa in relazione con l'art. 2961 cc ("restituzione di documenti"), che prevede che *"i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate"*.

Al riguardo, si evidenzia però che la prescrizione *ex art. 2961 cc* ha natura presuntiva, con la conseguenza di essere sottoposta alle limitazioni di cui all'art. 2959 cc.

Quanto, infine, alla domanda se la richiesta di restituzione dei documenti possa provenire dal solo cliente o se, al contrario, possa provenire anche dai suoi eredi, si evidenzia che è principio unanimemente riconosciuto in giurisprudenza ed in dottrina che l'erede succeda *in universum ius*, vale a dire in ogni e qualsiasi rapporto suscettibile di trasmissione, con gli stessi caratteri suoi propri.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato una richiesta di parere deontologico in merito alla seguente questione. Dovendosi difendere, in proprio, in una opposizione a precetto, in quanto il precettato, tramite la Collega che lo assisteva, aveva a mezzo mail, senza il vincolo di riservatezza, riconosciuto il debito, proponendo un pagamento rateizzato, proposta prontamente accettata. Avendo però il debitore adempiuto solo alla prima rata del pagamento, l'Avvocato (omissis), azionava nuovamente un precetto, sul residuo, chiedeva se fosse possibile, onde dimostrare al Giudice l'atteggiamento sanzionabile *ex art. 96 c.p.c.* depositare la mail confermativa del riconoscimento di debito, ricevuta senza il vincolo di riservatezza.

Il Consiglio

astenui i Consiglieri Graziani, Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia e posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che, la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti

Ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione *ex art. 50 legge 247/2012*. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: *"Nel mese di dicembre 2020, il Condominio Alfa cita in giudizio l'Amministratore Beta, per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai condomini a causa del comportamento professionale intempestivo dello stesso, che non avrebbe permesso una costituzione in giudizio del Condominio nei termini di legge, in una causa civile che lo vedeva coinvolto. Nello specifico, nel*

febbraio 2009, l'impresa Gamma aveva introdotto un contenzioso nei confronti del Condominio per ottenere il pagamento di importi ancora dovuti dall'Ente di gestione in suo favore, a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale. Nel maggio 2010, l'Amministratore, per consentire la costituzione in giudizio del Condominio de quo, seppur tardivamente, conferiva incarico al sottoscritto difensore. Precisato che lo stesso Condominio dichiara ora, nell'atto di citazione, di non aver mai dato l'assenso o ratificato in assemblea la nomina del sottoscritto difensore quale procuratore nella causa contro la società edile, e visto il considerevole lasso di tempo trascorso tra quel giudizio, iniziato nel 2009 e terminato nel marzo 2012 e l'attuale del 2020, ci si chiede se lo stesso Avvocato possa ora assistere l'Amministratore di condominio (che gli aveva conferito mandato nel 2010 per difendere il Condominio), nella causa intentata contro di lui dal medesimo Ente di Gestione”.

Il Consiglio

astenuti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

osservato

- che la richiesta di parere in oggetto attiene al divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita, previsto dall'art. 68 CDF che, specificamente ai primi tre commi, recita testualmente: “1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”.

- che, pertanto, l'eventuale decorso dell'intervallo di tempo minimo di due anni sancito dal primo comma può giustificare l'assunzione di un incarico professionale contro una parte già in precedenza assistita solo qualora l'oggetto di tale incarico risulti estraneo a quello espletato in precedenza, dovendo in caso contrario (come sembrerebbe nella fattispecie illustrata nella richiesta di parere) permanere, il divieto *de quo*, anche oltre tale limite temporale; ciò sempre fermo restando la permanenza del divieto di cui al terzo comma.

Ritiene

che l'istante, previa attenta verifica della ricorrenza o meno dell'estraneità del nuovo incarico rispetto al precedente, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei riferimenti normativi sopra indicati.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) chiede se costituisca illecito disciplinare la condotta, di seguito descritta, tenuta da un Collega e se sia opportuna la presentazione di un esposto in relazione al seguente fatto:

“L'Avvocato richiedente il parere veniva nominato difensore di fiducia da un detenuto, con dichiarazione di nomina e revoca di “precedenti nomine”, resa presso l'ufficio matricola del carcere, poi trasmessa da lì a mezzo mail alla sezione competente della Corte d'Appello e al nuovo difensore nominato. Il giorno dell'udienza, dopo la discussione del processo, si presentava in udienza uno dei precedenti difensori revocati (del Foro di Roma), al fine di depositare istanza di liquidazione per la sua attività precedente. Egli, dopo essersi avvicinato al nuovo avvocato seduto in aula e averlo minacciato invitandolo a tacere, rivolgendosi alla Corte sosteneva che il nuovo difensore nominato dall'imputato non fosse effettivamente tale (accusa infamante di condotta illecita). Dichiarava alla Corte che il nuovo difensore non era legittimato, poiché lui (revocato) si era recato in cancelleria e nel fascicolo non c'era la nuova nomina, che il nuovo difensore aveva presentato motivi nuovi inammissibili...In pratica affermava cose false, circostanze contrarie al vero e giudizi non di sua competenza, considerato altresì che la nomina

del nuovo difensore tramite dichiarazione resa in carcere è un atto ufficiale non raccolto dal difensore ma dall'ufficio matricola di fronte a pubblici ufficiali. Il giovane Avvocato nominato veniva così accusato di scorrettezza che non aveva commesso e anche di più grave condotta, poiché il vecchio legale sosteneva anche che l'imputato non fosse capace di intendere e volere. La condotta e l'insistenza dell'anziano difensore revocato non cessava nemmeno dopo che il Presidente della Corte, che intanto riapriva il verbale per una verifica, mostrava la nomina dell'ufficio matricola notificata al nuovo difensore, unico legittimato a presenziare all'udienza. Al fine di allontanare dall'aula il legale revocato, avvertito di non fare dichiarazioni mendaci onde evitare la trasmissione degli atti alla Procura, il Presidente era costretto a minacciare l'intervento delle forze dell'ordine. Si chiede se tale comportamento nei confronti del nuovo difensore violi il rapporto di correttezza e lealtà in relazione agli artt. 6-22 ed altri del CDF, se sia opportuno segnalarlo tramite esposto essendo comportamento proveniente da Collega non conosciuto dal nuovo difensore nominato (tra i due non erano mai intercorsi rapporti), essendo condotta commessa da un settantenne nei confronti di un trentenne e, infine, si chiede quale sarebbe la sanzione più grave irrogabile e se ci sarebbe adeguato provvedimento”.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

Ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di condotte che possano costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza. Rilevato che la richiesta formulata appare avere ad oggetto condotte già poste in essere e non fattispecie astratte ma risulta priva di riferimenti identificativi di uno dei soggetti coinvolti,

Ritiene

La richiesta di parere inammissibile e che, in caso di presentazione di esposto circostanziato, si procederà alla trasmissione ex art. 50 L. 247/2012.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico ed ha esposto che i tre coeredi di un soggetto hanno affrontato, difesi ciascuno da un proprio legale, varie questioni ereditarie ed attinenti a pregresse pendenze economiche; l'assistenza prestata dai legali coinvolti sarebbe avvenuta in via stragiudiziale ed è consistita in incontri, nella redazione congiunta di atti e scambio di corrispondenza; l'istante ha inoltre rappresentato che, successivamente, in occasione di un procedimento vertito tra due dei coeredi, uno dei tre legali abbia assunto la difesa di una delle parti che prima non assisteva.

L'avv. (omissis) chiede se nella vicenda sopra sinteticamente riassunta non vi sia stata violazione degli articoli 9 e 24 del codice deontologico essendosi verificata un'interferenza con lo svolgimento di un altro incarico, la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da un'altra parte assistita.

Precisa, infine, che tutte le comunicazioni intervenute tra avvocati erano di carattere riservato.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

Udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli studi Deontologici e posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che, la richiesta formulata dall'Avv. (omissis), appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti.

Ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/20.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) richiedeva alla Commissione Deontologia parere in ordine alla liceità o meno, ai sensi del Codice Deontologico Forense, del comportamento di un *ex* Avvocato (cancellato dall'Albo di appartenenza e dalla Cassa Forense) che, quale dipendente di un Ente Pubblico ricompreso nell'elenco di cui all' art. 1 comma 2 del Dlgs 165/01, utilizzi il titolo di Avvocato seguito dalla locuzione "*esperto in materia di appalti pubblici*" nonché che eserciti abusivamente la professione forense benchè contemporaneamente sia dipendente a tempo parziale.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

La cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati (e dalla Cassa Forense) ai sensi dell'art. 17 della L. 247/12, a seguito di intervenuta incompatibilità ex art. 18 della medesima legge professionale (ed il comma 1, lettera d) della norma richiamata, stabilisce che l'esercizio della professione sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato) implica che il soggetto cancellato (diversamente dal soggetto che abbia richiesto la sospensione volontaria) non sia più vincolato al rispetto della normativa deontologica vigente per tutti coloro iscritti all'Albo o all'elenco professionale né, per l'effetto, può essere sottoposto al procedimento disciplinare di cui all'art. 50 della legge professionale e successivi Regolamenti.

Al contempo, l'art. 57, l. n. 247/2012, dispone un divieto generale di pronunciare la cancellazione dall'Albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, salvo vi sia la mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo.

L'art. 2, comma 7, della legge n. 247/2012, inoltre, dispone testualmente che "*l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato*" e successivo comma precisa che "*l'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato*".

Pertanto "*Il dipendente di un ente pubblico che sia stato iscritto in un albo circondariale forense (e non sia stato radiato) può usare il titolo di avvocato pur non appartenendo all'ufficio legale dell'ente stesso, e non potendo mantenere, in quanto cancellato dall'Albo, il diritto di esercitare la professione. Ciò, beninteso, a condizione che sia indicata la funzione svolta all'interno dell'ente, affinché sia chiaro che il medesimo non svolge attività di avvocato*" (Consiglio Nazionale Forense, parere 20 settembre 2017, n. 71).

Per quanto concerne sia l'uso della locuzione "*esperto*" da parte di un soggetto che, seppur abbia conseguito il titolo di Avvocato e si sia iscritto all'Albo di appartenenza, ma non risulti più iscritto, non trovano applicazione né gli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense, né la

normativa di cui all'art. 9 della L. 247/12 e successivo D.M. 163/20 per l'acquisizione ed il mantenimento del titolo di "specialista".

Per quanto riguarda lo svolgere abusivamente la professione forense non è possibile rilasciare pareri preventivi sia per la genericità del caso sia perché:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della Professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

Ritiene

che, facendo riferimento alla normativa sopra richiamata, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta alle richieste avanzate.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito:

“Sul rapporto tra l'art. 32 comma 5 del Codice Deontologico Forense che prevede in caso di rinuncia al mandato “l'avvocato deve informare la parte assistita delle comunicazioni ed informazioni che dovessero pervenirgli” e l'istituto della sospensione volontaria dell'albo degli avvocati. In particolare, vorrei chiederVi, se nell'ipotesi di rinuncia al mandato nei confronti di più parti assistite nel medesimo procedimento, quando una delle parti non ritira la lettera raccomandata di rinuncia al mandato e non si costituisce con un nuovo difensore nel procedimento, l'avvocato che si sia successivamente sospeso dall'albo degli avvocati, sia tenuto a quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del codice deontologico forense”

Il Consiglio

astenuti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

Udita la relazione del consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia

Osserva

L'istituto della rinuncia al mandato è disciplinato dall'art. 32 del Codice Deontologico Forense e precisamente:

“1. L'Avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'Avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'Avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'Avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

La formalità richiesta dal predetto articolo è che l'avvocato comunichi al cliente la rinuncia al mandato all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto mediante lettera raccomandata a/r o anche tramite pec.

Essendo un atto recettizio, lo stesso produce i suoi effetti nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario.

Di conseguenza, ciò che conta al fine di non ledere il diritto di difesa, è che il professionista comunichi la rinuncia al mandato in un tempo ragionevole tale da permettere alla parte assistita la nomina di un nuovo difensore.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense “La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

Nel quesito, l'istante ha altresì precisato di essersi sospeso volontariamente dall'albo.

Invero, l'art. 20 della Legge 247 del 2012, dispone che “*L'Avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale*”.

La sospensione volontaria non comporta la cancellazione dall'Albo. Anche se sospeso, in capo al professionista permangono solo determinati obblighi: quello di mantenere una pec, di avere una polizza assicurativa, di non esercitare attività incompatibili con la professione di Avvocato.

Di conseguenza, l'Avvocato sospeso è tenuto all'osservanza degli obblighi deontologici e legali nel senso suddetto.

Dal precetto normativo succitato si desume che l'Avvocato sospeso pur non perdendo i requisiti per svolgere l'attività professionale non può, comunque, compiere le attività individuate dall'art 2 della Legge 247 del 2012.

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha presentato richiesta di parere, premettendo di avere ricevuto un incarico da un coniuge per essere assistito nel procedimento di separazione nei confronti del marito e di avere già redatto la prima bozza dell'atto, esponeva di avere appreso, dalla stessa cliente, che alcuni anni prima il marito, accompagnato da una comune amica, si era rivolto al suo studio per una consulenza sulla separazione.

L'Avv. (omissis) esponeva di non ricordare chi fosse il signore in questione, non avendo memorizzato il cognome, trattandosi di una prima consulenza, in occasione della quale non aveva preso appunti, né di ricordare cosa le avesse riferito.

Precisava, inoltre, che il detto incontro era certamente avvenuto prima del maggio 2017, avendo appreso che la consulenza fosse stata effettuata nel precedente studio professionale.

L'Avvocato (omissis) chiedeva se tale circostanza fosse ostativa all'assunzione del mandato ex art. 68 C.D.F e se il marito, il quale si era rivolto al suo studio soltanto una volta per una consulenza che non aveva avuto seguito, era da considerarsi parte assistita oppure no.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici
ritiene

In via preliminare si precisa che i pareri in materia deontologica richiesti dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine, sono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Fatta tale premessa, si osserva che l'art. 68 del Codice Deontologico Forense, oltre ad esporre principi generali, prende in esame anche divieti specifici, precisando al IV comma: *“l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”*.

Nell'ambito specifico del diritto di famiglia, tale divieto è rafforzativo rispetto a quelli regolamentati nei precedenti commi; mentre, in linea generale, è consentito all'avvocato di assumere incarichi contro gli ex clienti nei limiti stabiliti dai primi due commi dell'art. 68, nel caso previsto dal 4) comma il detto divieto, connotato dall'avverbio *“sempre”*, si configura assoluto e cogente, insuscettibile di deroga per la tipologia dell'attività svolta o per il tempo trascorso.

La ratio è quella di dare risalto all'esigenza di conferire una maggiore severità ed un più stretto rigore, sotto il profilo deontologico, nei confronti degli avvocati che si occupano della materia familiare e minorile, volta ad assicurare, in tali ambiti, l'esercizio della professione forense, quanto più ispirato al perseguimento di un operato professionale corretto e leale, attesi gli interessi coinvolti ed, in ogni caso, ad astenersi dal prestare la propria attività professionale ogni qualvolta questa determini un conflitto di interessi.

La previsione di cui all'art. 68 IV comma Codice Deontologico Forense costituisce, difatti, una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, norma regolamentata dall'art. 24 Codice Deontologico Forense, non richiedendosi, specificatamente, l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente assistenza in favore dei coniugi o dei conviventi, in controversie di natura familiare.

L'esposto principio era stato recepito, nella vigenza del precedente Codice deontologico forense, dalla pronuncia a Sezioni Unite del 10 gennaio 2006 n. 134 la quale, intervenendo sulla materia, aveva già previsto un obbligo assoluto di astensione, fondato sull'esigenza di garantire massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia, riconoscendo alla disposizione contenuta nell'art. 51 Codice Deontologico Forense (oggi art. 68), carattere speciale rispetto alla disciplina generale in tema di conflitto di interessi.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere nella quale, premesso che nell'assistere due ex coniugi in una procedura esecutiva immobiliare relativa ad un immobile oggetto di assegnazione ex art. 155 c.c. aveva intrapreso con il Collega che assisteva l'istituto di credito una trattativa non andata a buon fine, ha rappresentato di aver successivamente intrapreso

nell'interesse dei due coniugi una procedura di esdebitazione nel corso della quale i gestori della crisi gli avevano chiesto di produrre la corrispondenza relativa alle suddette trattative *“al fine di far valutare al Giudice la meritevolezza della richiesta”*. Alla luce di quanto sopra l'avvocato (omissis) ha chiesto se sia o meno possibile depositare la corrispondenza telematica intercorsa con il Collega.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice della Struttura Deontologia Disciplina e Massimario

osserva

L'art. 48 Codice Deontologico Forense, rubricato *“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”* preclude all'Avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione – come più volte ribadito in sede disciplinare – assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza dell'indicazione *“riservata”*, si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una proposta transattiva che non sia stata condotta a termine. Ciò sul presupposto che la norma *“mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato”*.(CNF n 19/2015).

Va ricordato, inoltre, che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario, in quanto la ratio della norma sarebbe radicalmente *“vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto”*(così CNF n. 38/2012).

Si aggiunge, infine, che *“la corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulta depositata in altro giudizio civile o penale, in questi casi il professionista, per non incorrere nella violazione deontologica di cui all'attuale art. 48 Consiglio Nazionale Forense, deve avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere, del fascicolo giudiziario in cui la “corrispondenza” risulta esser stata depositata”* (CNF n. 99/2018).

Quanto sopra viene mitigato soltanto da alcune regoli complementari che – costituendo l'eccezione al precetto – al secondo canone dell'articolo 48, prevedono la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi allorquando la stessa costituisca perfezionamento e/o prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un'intesa questa possa e debba essere esternata) o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (chiaramente per richiederne l'attuazione potrà essere usata in giudizio nei confronti della parte inadempiente e/o obbligata).

Ritiene

che l'istante, non potendo questo Consiglio rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello

svolgimento dell'attività professionale, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), premettendo di essersi recentemente laureato in Psicologia magistrale clinica e di aver superato l'esame di stato che gli consentirebbe l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, ha richiesto un parere deontologico in ordine all'eventuale compatibilità tra l'iscrizione ai due diversi albi professionali (Avvocati e Psicologi). A tale riguardo, nel prospettare a suo avviso la sussistenza di tale compatibilità, ha evidenziato che: a) *“la Psicologia clinica è stata recentemente inserita tra le professioni sanitarie”*, b) *“la profilazione criminale psicologica è strettamente connessa con la professione di avvocato anche e soprattutto nella fase delle indagini preliminari in ambito processuale penalistico”*, c) *“ci sono già da tempo in Italia dei famosi criminologi iscritti ad entrambi gli albi”*, citando a tale proposito la voce *“avvocato psicologo”*.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Coordinatore Cerè,

osservato

- che la richiesta di parere in oggetto attiene al tema dell'incompatibilità tra le iscrizioni in due diversi Albi professionali, la cui disciplina è rinvenibile all'art. 18 L.P. (Legge n.247/2012) – oltre che all'art. 19 per ciò che attiene alle “eccezioni” – che individua sostanzialmente quattro categorie di incompatibilità, ovvero, in sintesi: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo (salvo le esclusioni ivi specificate); b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale; c) con l'assunzione di cariche societarie “di gestione”; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato;

- che, relativamente allo specifico tema posto, è utile rilevare come, da un lato, la lettera a) del citato art. 18, reciti testualmente: *“1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro”*; dall'altro, il comma 1 del seguente art. 19 L.P., preveda che: *“1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”*;

- che, inoltre, il carattere tassativo delle eccezioni normativamente previste e quindi la conseguente residuale incompatibilità della professione di avvocato con l'iscrizione di qualsiasi altro albo professionale, all'infuori di quelli espressamente indicati, sono stati già più volte confermati dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di ribadire come sia sufficiente l'iscrizione in un albo professionale (diverso da quelli per i quali l'iscrizione è consentita) per comportare la situazione di incompatibilità quanto alla iscrizione all'albo degli avvocati (e all'elenco speciale degli avvocati stabiliti), non essendo necessario, perché tale situazione si verifichi, che la detta attività incompatibile sia svolta continuativamente o professionalmente (Cass. n. 15208/2016, in maniera analoga con riferimento all'albo dei Geometri vedasi Cass. n. 26996/2016).

- che, al riguardo, si è anche recentemente espresso il Consiglio Nazionale Forense ribadendo che: *“Come espressamente previsto dall'articolo 18, lettera a) della legge n. 247/12 e ribadito da Cass., SS.UU., sent. N. 26996/2016 è consentita unicamente – in deroga al criterio generale della incompatibilità tra esercizio della professione forense e svolgimento di attività di lavoro autonomo – la contemporanea iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. Al di fuori*

di tali ipotesi tassativamente previste dalla legge, resta preclusa all'avvocato la possibilità di contemporanea iscrizione in altri Albi" (CNF, parere n. 68 del 2 novembre 2021).

Il Consigliere Cerè, Responsabile della Commissione deontologica, chiede a questo Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta, con pubblicazione sul sito e newsletter, stante la particolarità della stessa, di interesse generale.

Il Consiglio approva.

- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito:

"Persistenza dei doveri gravanti sull'Avvocato a seguito di rinuncia al mandato nell'ipotesi in cui, comunicata la rinuncia anche a mezzo di raccomandata a.r., l'ex assistito non abbia provveduto alla nomina del nuovo legale.

Nel caso di specie, in particolare, è già stato richiesto un termine per la nomina del nuovo difensore, reiterato anche nella successiva udienza. Tuttavia, l'assistito non ha provveduto, invitandomi a "stare fuori".

Ciò premesso, stante il disposto di cui all'art 32 del Codice deontologico vorrei comprendere se il tempo trascorso possa essere ritenuto ragionevolmente sufficiente per non presenziare più alle prossime udienze, rilevando altresì la contrarietà della parte ex assistita o se, in assenza di nuova nomina, sono tenuta a tale onere.

In tale ipotesi, inoltre, vorrei comprendere se sono tenuta anche al deposito delle memorie conclusionali e di replica".

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Coordinatore Cerè

osserva

La rinuncia al mandato è disciplinata dall'art. 32 del Codice Deontologico Forense il quale dispone:

"1. L'Avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'Avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'Avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'Avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'Avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'Avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura."

Detto precetto normativo riconosce al difensore la facoltà di rinunciare al mandato purché ciò avvenga con congruo preavviso e con tutte le adeguate cautele che consentano di evitare pregiudizi alla parte assistita e, di conseguenza, permettano alla stessa la sostituzione del difensore.

Il diritto dell'Avvocato di rinunciare al mandato è, altresì, riconosciuto dall'art. 85 cod. proc. civ. "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la

rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense “La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l’(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all’Avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell’attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente)” (CNF (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

Il Consigliere Cerè, Responsabile della Commissione deontologica, chiede a questo Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta.

Il Consiglio si riporta a quanto osservato dalla Struttura Deontologica.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), ha sottoposto a questo Consiglio un quesito in materia deontologica relativamente alla problematica della rinuncia al mandato professionale chiedendo in particolare se possa ritenersi legittimo l’abbandono della difesa a seguito della formale comunicazione al cliente di tale decisione.

Nello specifico l’istante ha precisato che per due diversi giudizi civili, con altrettante raccomandate a/r (entrambe recepite), ha manifestato al cliente la propria rinuncia al mandato esortandolo alla nomina di un nuovo legale. Per uno dei due giudizi ha poi informato l’ex cliente del provvedimento di fissazione di udienza, comunicatogli dall’Autorità Giudiziaria successivamente alla rinuncia al mandato. In tale udienza l’istante rappresenterà al magistrato e alle controparti l’intervenuta sua rinuncia.

Diversamente, per il secondo giudizio, l’istante domanda soltanto se possa ritenersi legittimo l’abbandono della difesa per ogni prossima fase di tale processo, ivi compreso l’eventuale grado di appello.

Il Consiglio

astenuiti il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Gentile, Nesta e Pontecorvo;

udita la relazione del Consigliere Responsabile Cerè

osserva

L’art. 85 c.p.c. statuisce che *“la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”*

L’art. 32 del Codice Deontologico Forense, a sua volta, stabilisce che: *“1. L’Avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l’Avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa” e “4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in termini ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e delle notificazioni che dovessero pervenirgli”*.

Il Consiglio Nazionale Forense, con orientamento costante (si citano le sentenze nn 237/20, 7/2019 e 56/18), ha chiarito che l’Avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore, deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare

pregiudizi alla difesa, sicchè non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che si verifichi la sostituzione.

Tali principi trovano ragione anche sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 CDF).

In conformità si erano pronunciate anche le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n 2755/19 (*“Tanto in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito”*).

Il professionista è infatti unicamente tenuto a informare l'ex assistito circa le comunicazioni e le notificazioni che dovessero pervenirgli, ma il rapporto che lo legava con il cliente viene definitivamente meno con la rinuncia al mandato correttamente eseguita.

Dal punto di vista degli effetti processuali la Suprema Corte, con ordinanza n 28004 del 14 ottobre 2021, ha chiarito che *“la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non sia informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (cfr. Cass. 6605/86, Cass. 1085/96, Cass. 13858/13): in buona sostanza il difensore al quale è stato revocato il mandato non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante ma tali effetti decorrono solo dal momento della revoca in poi, mantenendosi validi tutti gli atti difensivi precedentemente svolti”*.

Ciò poichè la revoca o la rinuncia, che hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore, determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio (Cass. 12249/13: il difensore *“mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio”*.)

Questo Consiglio ritiene comunque opportuno segnalare che una recente sentenza della Corte di Cassazione (n 12249/20) ha espresso un orientamento contrario. A detta della Suprema Corte, infatti, *“mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano, di per sé, il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue, appunto, dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma, come quelli in cui si concreta lo ius postulandi, sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore”*.

La Corte giustifica tale principio affermando che *“l' articolo 85 c.p.c., dettato al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, va interpretato nel senso che fino alla sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse (Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226): sicché, ad esempio, la S.C. ha in quel caso rilevato che il difensore munito di procura che lo abilitava a proporre appello ed a difendere la parte in secondo grado, poteva, pur dopo la revoca implicita del mandato e la successiva rinuncia, compiere gli atti utili alla parte e, quindi, era*

legittimato a proporre appello (analogo principio, tra le altre, in Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1995, n. 11303; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10643; Cass. 28 luglio 2010, n. 17649). [...] Del resto tale congegno di perpetuatio dell'ufficio di difensore revocato o rinunciante trova riscontro anche nel codice deontologico forense, il quale stabilisce all'articolo 32, quarto comma, che: «L'Avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore», il che sta a significare che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintanto che dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un adeguato lasso temporale. [...] ciò in ossequio alla previsione di cui all'articolo 85 c.p.c., il quale risponde ad un'esigenza fondamentale del processo, quale quella di impedire che questo abbia ad arrestarsi per effetto della revoca o della rinuncia”.

Il Consigliere Cerè, Responsabile della Commissione deontologica, chiede a questo Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta.

Il Consiglio si riporta a quanto osservato dalla Struttura Deontologica.

- Il Presidente propone di prorogare fino a martedì 10 maggio il termine per presentare le candidature da scrutatore per le prossime elezioni dei Delegati al Congresso.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e delibera l'inserimento sul sito e tra le news letter.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.16) pareri su note di onorari:
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.